**PROGETTO DATATO 12 agosto 2024**

**Regolamento del segretario di Stato per le infrastrutture e la gestione delle risorse idriche del , n. IENW/BSK-2024/215440, che modifica il regolamento ambientale (modifica del Safeti-NL e del requisito di calcolo per la sicurezza ambientale)**

Il segretario di Stato per le infrastrutture e la gestione delle risorse idriche,

visti l’articolo 2.24, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 4.3, paragrafo 4, della legge sull’ambiente e la pianificazione [Omgevingswet];

DECRETA QUANTO SEGUE:

**Articolo I (modifica dell’allegato II del regolamento ambientale)**

L’allegato II del regolamento ambientale [Omgevingsregeling] è così modificato:

1. nella riga “Requisito di calcolo per la sicurezza ambientale”, nella colonna intitolata “Data o versione”, “ottobre 2020” è sostituito da “gennaio 2025” e nella colonna intitolata “Capo del decreto o del regolamento contenente il riferimento1”, il testo “capi 4, 8 e 12 del presente regolamento” è sostituito dal testo “capi 4, 7, 8, 9 e 12 del presente regolamento”.

2. Nella riga “Safeti-NL”, nella colonna intitolata “Data o versione”, il testo “versione 8, 2021” è sostituito dal testo “versione 9.2, 2025”.

**Articolo II (diritto transitorio)**

1. Se, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, è stato presentato a fini di ispezione un progetto di modifica di un piano ambientale o è stata presentata una domanda di autorizzazione ambientale per un’attività del piano ambientale fuori programma o un’attività dannosa per l’ambiente per la quale è stato calcolato il rischio specifico del sito, l’allegato II del regolamento ambientale, nella versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi fino a quando la decisione che modifica il piano ambientale o la decisione sulla domanda di autorizzazione ambientale per l’attività del piano ambientale fuori programma o l’attività dannosa per l’ambiente non sono irrevocabili.
2. L’allegato II del regolamento ambientale, nella versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi ai calcoli di cui all’articolo 4.1115 del decreto sulle attività ambientali [Besluit activiteiten leefomgeving], che il gestore di un gasdotto di cui all’articolo 3.101, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere b), c) o d), di tale decreto ha effettuato per tale gasdotto.

**Articolo III (entrata in vigore)**

Il regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2025.

Il presente regolamento e le note esplicative sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

SEGRETARIO DI STATO PER LE INFRASTRUTTURE E LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE – TRASPORTI PUBBLICI E AMBIENTE,

**NOTE ESPLICATIVE**

1. Introduzione

Il presente regolamento di modifica designa una nuova versione del programma di calcolo Safeti-NL e la relativa nuova versione del requisito di calcolo per la sicurezza ambientale [Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid] per il calcolo dei rischi per la sicurezza esterna delle attività dannose per l’ambiente di cui all’allegato VII del decreto sulla qualità ambientale [Besluit kwaliteit leefomgeving] (di seguito: Bkl). I risultati dei calcoli del rischio sono utilizzati nelle decisioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale per un’attività dannosa per l’ambiente o per un’attività del piano ambientale fuori programma e nelle decisioni di modifica di un piano ambientale.

2. Motivazione e contesto della modifica

2.1 Calcoli del rischio con il programma di calcolo Safeti-NL e requisiti di calcolo per la sicurezza ambientale

Il regolamento ambientale [Omgevingsregeling] prescrive l’applicazione del programma di calcolo Safeti-NL e del requisito di calcolo per la sicurezza ambientale per effettuare i calcoli del rischio in relazione alle attività che presentano rischi per la sicurezza esterna. Safeti-NL è un pacchetto software che consente di identificare i rischi per l’ambiente sulla base dei parametri introdotti (sostanze chimiche utilizzate, sistemi di contenimento in atto, temperature, pressioni) e possibili scenari di incidente e probabilità di guasto. Questo software viene sempre utilizzato in combinazione con il requisito di calcolo per la sicurezza ambientale, che prescrive come deve essere utilizzato il pacchetto. L’insieme costituito dal pacchetto software e dal requisito di calcolo è indicato nelle presenti note esplicative come “lo strumento di calcolo”.

2.2 Calcoli obbligatori del rischio

I calcoli del rischio sono effettuati specificamente per calcolare il rischio specifico del sito e l’area di interesse[[1]](#footnote-1) per la valutazione del rischio complessivo nella misura richiesta dal Bkl, dal decreto sulle attività ambientali [Besluit activiteiten leefomgeving] (di seguito: Bal) e dal regolamento ambientale. Il Bkl stabilisce le istruzioni e le regole di valutazione per l’autorità competente, tra l’altro, all’articolo 5.8, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera c), all’articolo 5.11, paragrafo 4, all’articolo 5.13, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera b), all’articolo 8.10 bis, paragrafo 2, e all’articolo 8.12, paragrafo 3, per la quale lo strumento di calcolo è pertinente. Tali istruzioni e regole di valutazione si riferiscono alle decisioni che istituiscono un piano ambientale o alle decisioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale per un’attività del piano ambientale fuori programma o un’attività dannosa per l’ambiente. Inoltre lo strumento di calcolo dovrebbe essere utilizzato anche dal soggetto che presenta una domanda di autorizzazione ambientale per un’attività dannosa per l’ambiente con rischi per la sicurezza esterna. In relazione a queste attività dannose per l’ambiente, sono state stabilite norme a tal fine nel regolamento ambientale (articolo 7.22 bis, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4.11, frase introduttiva e lettera a), e con l’articolo 4.12, paragrafo 1, del regolamento ambientale). Per il gestore di un gasdotto contenente sostanze pericolose, il Bal stabilisce norme per il calcolo del rischio specifico del sito e le aree di interesse (articoli 4.1112, 4.1113 e 4.1115 del Bal, in combinato disposto con l’articolo 4.10 del regolamento ambientale). Non è necessario effettuare i calcoli in tutti i casi. Per una serie di attività, il Bkl prevede distanze fisse.

2.3 Nuove conoscenze scientifiche

Nel regolamento ambientale era stato designato il pacchetto software Safeti-NL, versione 8, edizione 2021 (ossia Safeti-NL, versione 8.3). Dal rilascio della versione 8.3 di Safeti-NL nel 2021, nuove conoscenze scientifiche sono state incorporate nel pacchetto software e la presente modifica designa una nuova versione aggiornata di Safeti-NL. Anche il relativo requisito di calcolo per la sicurezza ambientale è stato allineato al nuovo software e aggiornato. L’introduzione dello strumento di calcolo modificato consente di calcolare un risultato diverso a seguito di nuove conoscenze scientifiche anche in situazioni in cui non vi sono stati cambiamenti nell’attività dannosa per l’ambiente. Soprattutto se ciò riguarda il rischio specifico del sito, ci possono essere conseguenze. Questo può comunque essere il caso degli stabilimenti Seveso ad alta soglia per i quali, anche in assenza di un cambiamento nel funzionamento, l’operatore è tenuto a rilasciare una relazione di sicurezza ogni 5 anni, che copra i rischi ambientali del funzionamento.

2.4 Studio delle conseguenze delle nuove versioni per il rischio specifico del sito

Al fine di comprendere le possibili differenze che si verificano solo a causa di cambiamenti nello strumento di calcolo (pacchetto software e obbligo di calcolo), uno studio delle conseguenze è stato effettuato da AVIV[[2]](#footnote-2) su richiesta del RIVM, sia per le imprese che manipolano sostanze pericolose sia per gli operatori di gasdotti contenenti sostanze pericolose[[3]](#footnote-3). Lo studio evidenzia le differenze tra i risultati di calcolo utilizzando il nuovo strumento di calcolo e gli strumenti di calcolo precedentemente prescritti. Lo studio si è concentrato sulle possibili conseguenze spaziali del rischio specifico del sito calcolato. Gli edifici e i siti vulnerabili e gli edifici molto vulnerabili sono soggetti a un valore limite per il rischio specifico del sito. L’autorità competente deve rispettare tale valore limite. Ciò significa che nessun edificio o sito (molto) vulnerabile può essere presente entro un perimetro di rischio specifico del sito calcolato di 10-6 all’anno. Lo studio delle conseguenze indica se, a seguito della prescrizione di Safeti-NL 9.2, edizione 2025, i perimetri specifici del sito cambiano e gli edifici o i siti (molto) vulnerabili rientrano nel nuovo perimetro.

Lo studio si è limitato a identificare le conseguenze per il rischio specifico del sito. Lo studio non ha preso in considerazione l’impatto dello strumento di calcolo modificato sulle aree di interesse. La ragione di ciò è che un possibile cambiamento nell’area di interesse non porta necessariamente a conseguenze per un’attività che causa rischi. Un’area di interesse è un’area all’interno della quale l’autorità competente ha margine per valutare se autorizzare o meno edifici abbastanza vulnerabili, vulnerabili o molto vulnerabili, siti abbastanza vulnerabili o vulnerabili o attività dannose per l’ambiente con rischi per la sicurezza esterna. Inoltre le norme sulle aree di interesse sono in vigore solo dal 1° gennaio 2024 e i calcoli dell’area di interesse sono in gran parte effettuati con una versione di Safeti-NL (versione 8.8) che è stata applicata anche nello studio delle conseguenze.

Sebbene la modifica del regolamento ambientale designi la versione 9.2, edizione 2025, questa è (quasi) identica nella sostanza alla versione 8.8. Le differenze riguardano in particolare i miglioramenti nella facilità d’uso. Tuttavia gli errori nel software possono ancora essere corretti dopo lo studio delle conseguenze. È inoltre ancora possibile apportare modifiche minori con un cambiamento limitato del perimetro (inferiore al 10 % della superficie). Il RIVM[[4]](#footnote-4) riferisce che se i perimetri calcolati sono estrapolati con la versione 8.8 su un’area più grande del 10 %, un edificio vulnerabile rientrerà in un perimetro. Sulla base di tale constatazione sulle conseguenze, si ritiene giustificata l’introduzione di una nuova versione.

2.5 Risultati dello studio delle conseguenze sulle attività dannose per l’ambiente

Alla luce della comprensione delle modifiche apportate dal fornitore alla versione 8.8 rispetto alla versione 8.3, è stato valutato quali tipi di imprese dovrebbero in ogni caso rientrare nello studio delle conseguenze. Le modifiche più rilevanti riguardavano:
- un modello migliorato dei gas pesanti
- il modello della torcia Miller (rilevante per l’idrogeno)
- le proprietà modificate (limitate) nella banca dati delle sostanze (fisiche/chimiche, tossicità).

A seguito di tali modifiche, sono state selezionate le sostanze campione pertinenti e sono stati individuati gli stabilimenti Seveso e altre attività dannose per l’ambiente in cui tali sostanze sono utilizzate. Lo studio ha coinvolto 59 imprese. Per 40 imprese non è escluso un impatto potenziale in quanto tali imprese sono state specificamente selezionate per l’eventuale sensibilità agli adeguamenti effettuati in Safeti-NL. Si tratta di attività dannose per l’ambiente che comportano l’applicazione delle seguenti sostanze: depositi di cloro, GNL, ammoniaca, fosgene, idrogeno, ossido di propilene, metanolo, 1,3-butadiene e PGS 15. Le restanti 19 imprese sono state selezionate su base casuale.

Guardando solo al cambiamento dell’area all’interno del perimetro, è possibile stabilire che per due terzi delle imprese oggetto di studio, l’area del perimetro risulta ridotta o rimane la stessa rispetto al perimetro con l’utilizzo della versione 8.8. Un terzo delle imprese studiate (19 imprese) ha evidenziato un aumento dell’area all’interno del perimetro.

La modifica dell’area è un’indicazione della sensibilità dei calcoli dovuta agli adeguamenti dello strumento di calcolo. Tuttavia non indica direttamente se ciò ha anche un impatto sulla pianificazione territoriale. Ciò avverrà solo se l’area all’interno del perimetro aumenta e gli edifici o i siti (molto) vulnerabili sono presenti o consentiti all’interno del nuovo perimetro. Le 19 imprese potrebbero potenzialmente avere nuovi edifici o siti (molto) vulnerabili all’interno del perimetro. In tal caso, le misure devono essere adottate alla fonte o, in ultima istanza, il piano ambientale deve essere adattato per l’edificio o il sito in questione. Un edificio vulnerabile è risultato rientrare in un perimetro calcolato secondo i nuovi parametri.

2.6 Risultati dello studio delle conseguenze per i gasdotti diversi dai gasdotti di gas naturale ad alta pressione

Nella maggior parte dei gasdotti oggetto di calcolo contenenti sostanze pericolose diverse dal gas naturale non è stata riscontrata alcuna differenza significativa nel rischio specifico del sito tra Safeti-NL versione 8.3 e versione 8.8. Solo con l’idrogeno si riduce il rischio specifico del sito. Ciò porta quindi a una diminuzione dell’area del perimetro calcolato per i gasdotti oggetto di calcolo.
Per calcolare i perimetri dei gasdotti di gas naturale ad alta pressione, per il momento non viene utilizzato Safeti-NL ma il programma software Carola. Tale programma software non è stato modificato, per cui non è stato necessario effettuare uno studio delle conseguenze per i gasdotti di gas naturale ad alta pressione.

3. Contenuto della modifica

Quanto sopra ha comportato una modifica dell’allegato II del regolamento ambientale. Nella designazione del programma di calcolo Safeti-NL, la versione 8, edizione 2021, è stata sostituita dalla versione 9.2, edizione 2025.

Oltre a una nuova versione di Safeti-NL, è stata designata anche una nuova versione dell’obbligo di calcolo per la sicurezza ambientale: la versione di ottobre 2020 è stata sostituita dalla versione di gennaio 2025. Il requisito di calcolo per la sicurezza ambientale è costituito da diverse parti (moduli) corrispondenti alle caratteristiche specifiche delle attività. La maggior parte degli adattamenti nei moduli I, II e V del requisito di calcolo per la sicurezza ambientale è collegata alla nuova versione di Safeti-NL. I moduli I e II del requisito di calcolo per la sicurezza ambientale si riferiscono all’esecuzione di calcoli per attività con rischi per la sicurezza esterna di cui al capo 3 del Bal, diverse dai gasdotti contenenti sostanze pericolose o dalle turbine eoliche. Il modulo V del requisito di calcolo per la sicurezza ambientale si riferisce all’esecuzione dei calcoli per gasdotti contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 4.1108 del Bal. Ai fini del calcolo dei rischi per la sicurezza esterna delle turbine eoliche, il modulo IV del requisito di calcolo per la sicurezza ambientale, versione di ottobre 2020, è stato adottato invariato nella versione di gennaio 2025. Qualsiasi modifica alla designazione del modulo IV avverrà in concomitanza con il decreto ambientale sulle turbine eoliche [Besluit windturbines leefomgeving] in fase di preparazione.

Sono state apportate anche una serie di modifiche principalmente redazionali al requisito di calcolo per la sicurezza ambientale a causa delle incertezze incontrate dagli utenti. Inoltre il modulo V del requisito di calcolo per la sicurezza ambientale tiene conto dei futuri sviluppi della rete dell’idrogeno. La versione precedente (ottobre 2020) del requisito di calcolo per la sicurezza ambientale non includeva una disposizione per il riutilizzo dei gasdotti di gas naturale per il trasporto di idrogeno. Il modulo V ora fornisce anche i requisiti di calcolo per il trasporto di idrogeno attraverso gasdotti chimici e di gas naturale.

L’articolo II, paragrafo 1, stabilisce che l’applicazione delle nuove versioni dello strumento di calcolo è obbligatoria solo per le nuove situazioni e non si applica alle domande di autorizzazione ambientale per attività dannose per l’ambiente o attività del piano ambientale fuori programma per le quali non è stata ancora adottata una decisione irrevocabile. Analogamente, il nuovo strumento di calcolo non si applica a una decisione di modifica di un piano ambientale che non è ancora diventata irrevocabile.

Dall’articolo II, paragrafo 2, emerge che il gestore di un gasdotto contenente sostanze pericolose deve adeguare i risultati dei calcoli di cui deve disporre sulla base di dati attuali e autentici, conformemente all’articolo 4.1115 del Bal, solo in occasione della successiva modifica del funzionamento del gasdotto. Si tratta dei risultati dei calcoli relativi a:

1. la distanza dal gasdotto al punto in cui il rischio specifico del sito non è superiore a 1 su 1 000 000 all’anno; e
2. la distanza dell’area di interesse antincendio, dell’area di interesse di esplosione e dell’area di interesse delle nubi tossiche, di cui all’articolo 5.12 del Bkl.

4. Conseguenze

4.1 Oneri amministrativi

La modifica non incide sull’entità dell’onere amministrativo di una domanda di autorizzazione ambientale per un’attività dannosa per l’ambiente. Anche ora, i calcoli devono essere effettuati quale requisito per la presentazione di una domanda di autorizzazione ambientale. L’applicazione dello strumento di calcolo riveduto non comporta alcun onere aggiuntivo. La base sostanziale dello strumento di calcolo è invariata.

4.2 Impatto sulle imprese

La modifica non ha un impatto significativo sulle imprese. Lo studio summenzionato sulle conseguenze del programma di calcolo Safeti-NL riveduto mostra che l’impatto sulle imprese è nullo o trascurabile poiché vi è un solo caso in cui un’impresa potrebbe dover adottare misure per attenuare l’impatto di un aumento del perimetro su edifici o siti (molto) vulnerabili.

Per le imprese e i gestori di gasdotti, l’applicazione del nuovo strumento di calcolo è obbligatoria solo per le nuove situazioni (domanda di autorizzazione ambientale per attività dannose per l’ambiente o attività del piano ambientale fuori programma; costruzione o sostituzione di un gasdotto; modifica del funzionamento di un gasdotto). Per gli stabilimenti Seveso per i quali è richiesta una relazione sulla sicurezza, lo strumento di calcolo aggiornato deve essere applicato al successivo aggiornamento della relazione.

Per i gasdotti, eventuali modifiche al perimetro di rischio e le eventuali misure necessarie possono essere prese in considerazione nella pianificazione.

Gli utenti di Safeti-NL devono richiedere una sublicenza al RIVM su base annuale. Ciò comporta dei costi. L’introduzione di una nuova versione non comporta costi aggiuntivi.

4.3 Impatto sull’ambiente

Il programma di calcolo aggiornato allinea i calcoli del rischio per la sicurezza esterna alle informazioni più recenti. Ciò migliora la tempestività della regolamentazione nel settore della sicurezza esterna e un’assegnazione equilibrata delle funzioni ai siti al fine di garantire la sicurezza.

5. Consultazione

5.1 Comitato consultivo sull’onere normativo (ATR)

Il comitato consultivo neerlandese sull’onere normativo (ATR) (non) ha selezionato questo caso per un parere formale perché si prevede che (non) avrà un impatto significativo sugli oneri normativi.

5.2 Consultazione online

Una consultazione online ha avuto luogo a partire dal (dalla data alla data PM). Di conseguenza, sono pervenute risposte (PM). Queste (non) hanno portato a (i seguenti) adeguamenti (PM).

6. Notifica di regolamentazione tecnica

Il progetto di regolamento modificativo è stato notificato conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 2015). La notifica (n. PM) è stata effettuata a causa dell’articolo I del regolamento modificativo che designa rispettivamente le nuove versioni di Safeti-NL e del requisito di calcolo per la sicurezza ambientale. A seguito della notifica (non) sono pervenute osservazioni (da parte della Commissione europea/di altri Stati membri). Ciò (non) ha portato a (la seguente risposta e) adeguamenti. PM

7. Attuazione e applicazione

In assenza di una nuova politica, non è stato condotto un test di applicabilità, fattibilità e resistenza alle frodi [HUF-toets]. Gli adeguamenti apportati allo strumento di calcolo non sono di natura tale da far prevedere un impatto sulla fattibilità e sull’applicabilità. L’autorità competente riceve i risultati dei calcoli in modo analogo a prima ed è incaricata di valutarli. Trattandosi di un lavoro specializzato, l’attuazione della valutazione è stata affidata a 6 servizi ambientali (BRZO).

8. Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2025. Vi è una deroga al periodo minimo di introduzione di tre mesi per la data di entrata in vigore del regolamento. Per poter utilizzare Safeti-NL, il ministero delle Infrastrutture e della gestione delle risorse idriche ha sottoscritto un contratto con il fornitore, tra l’altro, sulla concessione (da parte del RIVM) di sublicenze agli utenti neerlandesi. Il contratto scade alla fine del 2024. Un nuovo contratto per la fornitura di Safeti-NL versione 9.2 a partire dal 1° gennaio 2025 è stato concluso con l’attuale fornitore (a seguito di una procedura di gara). Per questa versione possono essere rilasciate sublicenze. In considerazione del gruppo destinatario, la deroga al periodo di introduzione è giustificata in quanto evita notevoli svantaggi indesiderabili pubblici e privati (istruzione 4.17, paragrafo 5, lettera a) delle istruzioni per la legislazione [Aanwijzingen voor de regelgeving]).

SEGRETARIO DI STATO PER LE INFRASTRUTTURE E LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE – TRASPORTI PUBBLICI E AMBIENTE,

1. Un’area di interesse mostra dove le persone all’interno di un edificio non possono essere sufficientemente protette dalle conseguenze di incidenti che coinvolgono sostanze pericolose senza misure aggiuntive. [↑](#footnote-ref-1)
2. Un istituto di consulenza e conoscenza specializzato in questioni di sicurezza esterna. [↑](#footnote-ref-2)
3. AVIV n. 235557, luglio 2024. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lettera rif. VLH-2024-0049 del 24 luglio 2024. [↑](#footnote-ref-4)